

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 febbraio 2011, n. 10

Profilassi del *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (PSA) batteriosi dell'actinidia: dichiarazione di stato di allerta e misure urgenti di prevenzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare il Titolo XII che prevede le sanzioni amministrative.

VISTA la D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.- Definizione delle competenze del Settore Fitosanitario regionale".

VISTA la D.G.R. n. 2-9520 del 02/09/2008 la quale prevede che al Settore Fitosanitario regionale compete, tra l'altro, il coordinamento degli interventi correlati all'attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario, i controlli fitosanitari, la certificazione fitosanitaria di materiale di moltiplicazione e riproduzione, la gestione delle attività dei laboratori fitopatologici ed entomologici.

VISTA la D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009 «D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria».

CONSIDERATO che la coltivazione delle piante di actinidia nella regione Piemonte riveste una grande importanza dal punto di vista economico e che nel corso dei controlli effettuati nel 2010 dal Settore Fitosanitario della Regione Piemonte sono stati riscontrati i primi casi di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (agente della batteriosi dell'actinidia) che hanno provocato ingenti danni alle aziende agricole coinvolte.

CONSIDERATO che l'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* (PSA), agente della batteriosi dell'actinidia, è stato recentemente inserito nella Lista d'Allerta dell'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) a seguito dei gravi danni causati, in particolare, nel Lazio.

CONSIDERATO che la suddetta malattia, estremamente pericolosa per le colture, si diffonde nell'ambiente in maniera epidemica e che, in base all'attuale stato delle conoscenze scientifiche, non esistono metodi di difesa atti a contrastarla ed a prevenirne i danni.

CONSIDERATA la recente evoluzione epidemiologica della batteriosi dell'actinidia nella Regione Lazio dove la malattia, manifestatasi con pochi casi nel 2007, alla fine del 2010 aveva già interessato 1696 ettari ponendo a rischio 339.200 tonnellate di prodotto.

CONSIDERATO che la batteriosi in due stagioni vegetative il batterio conduce a morte la pianta.

PRESO ATTO che la batteriosi nel 2010 si è manifestata anche in altre regioni italiane.

CONSIDERATI i prevedibili danni che potrebbero verificarsi in Piemonte a seguito della diffusione di tale malattia, come dimostrato dalla situazione verificatasi nel territorio della regione Lazio.

CONSIDERATO che è già stato predisposto dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali il decreto ministeriale “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione della batteriosi dell’actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*” che è in corso di pubblicazione ed è già stato approvato nella seduta del 9 dicembre 2010 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura (CTA).

PRESO ATTO dei contenuti di cui al suddetto decreto ministeriale in cui si dispone la capitozzatura o l’asportazione delle parti colpite, con taglio effettuato ad almeno 70 cm dalla parte colpita oppure l’estirpazione delle piante colpite o dell’intero appezzamento, in funzione del rischio fitosanitario; il materiale risultante dall’estirpazione o dagli interventi cesori deve essere distrutto mediante bruciatura o interrimento profondo in loco; è vietato trasportare fuori dalle aree contaminate il legname e il polline di piante di *Actinidia* sp.

TENUTO CONTO che per altre batteriosi è riconosciuto il ruolo svolto dal polline e dalle api nella diffusione delle infezioni e che, seppure ad oggi non sia noto il ruolo del polline nella diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, risulta necessario porre in essere ogni misura di prevenzione.

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell’entrata in vigore del suddetto decreto risulta indispensabile avviare misure urgenti di prevenzione e che risulta imprescindibile assicurare ai produttori ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela del patrimonio produttivo.

CONSIDERATO che le misure previste nella presente ordinanza possono essere modificate o integrate sulla base della valutazione relativa all’evolversi della situazione epidemiologica.

PRESO ATTO che, qualora a livello comunitario o nazionale siano emanate specifiche disposizioni riferite alla prevenzione, al controllo o alla eradicazione della batteriosi dell’actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, la Regione provvederà con appositi atti al loro recepimento o all’eventuale adeguamento delle presenti disposizioni.

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per limitare la diffusione sul territorio regionale della batteriosi dell’actinidia in considerazione della particolare rapidità con cui l’organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* si diffonde.

CONSIDERATO che:

- attualmente la batteriosi è presente in misura limitata sulla superficie regionale;
- è necessario ottenerne il contenimento in tempi molto rapidi;
- per ottenere risultati efficaci è necessario che tutti gli impianti di actinidia dell’area colpita siano sottoposti alle misure di prevenzione;
- è necessario che le misure preventive siano applicate da tutti i conduttori di impianti di actinidia presenti sul territorio regionale;
- solo la contemporanea applicazione da parte di tutti i conduttori di actinidiet di tali misure può dare risultati utili per preservare il patrimonio produttivo legato alla filiera dell’actinidia;
- è necessaria la collaborazione di tutta la collettività produttiva legata alla filiera dell’actinidia.

CONSIDERATO che nell'area in cui si sono riscontrati i casi di batteriosi sono presenti anche piccoli appezzamenti di actinidia condotti da soggetti non professionali e non raggiunti dall'assistenza tecnica agricola.

VALUTATO che affinché le misure d'urgenza garantiscano l'efficacia degli interventi sul territorio queste devono essere applicate anche in piccoli appezzamenti di actinidia condotti da soggetti non professionali e non raggiunti dall'assistenza tecnica agricola.

VALUTATA la necessità o di imporre misure cautelative indifferibili e urgenti per la prevenzione e la profilassi della batteriosi dell'actinidia nel territorio regionale.

CONSIDERATO che per tutte le informazioni necessarie è possibile rivolgersi al Settore Fitosanitario regionale, alle Amministrazioni Provinciali od ai soggetti dal medesimo individuati che si occupano di assistenza tecnica.

CONSIDERATO che la Giunta regionale potrà con proprio atto definire criteri e modalità per la concessione dei contributi esclusivamente a sostegno di coloro che adotteranno le misure obbligatorie di prevenzione e profilassi indicate nella presente ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

1. Su tutto il territorio regionale è dichiarato lo stato di allerta per la presenza dell'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* (PSA). Sono pertanto applicate, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale disposizioni straordinarie di prevenzione e profilassi della batteriosi dell'actinidia di cui alla presente ordinanza.

Articolo 2

1. Il Settore Fitosanitario, direttamente o avvalendosi di tecnici operanti sotto il suo controllo, effettua indagini mirate ad accertare la presenza del batterio sulle piante di actinidia appartenenti al genere *Actinidia*.
2. Le indagini consistono in ispezioni visive delle piante ospiti per accertare la presenza dei sintomi della batteriosi dell'actinidia e, se del caso, attraverso analisi batteriologiche.
3. Il Settore Fitosanitario coordina gli accertamenti sul territorio; i Laboratori del medesimo Settore svolgono le attività diagnostiche di emergenza per tutti i casi sospetti.
4. Il Settore Fitosanitario, in caso di accertata presenza della malattia e di inadempienza dei conduttori degli actinidieti agli obblighi di cui al presente provvedimento, dispone l'esecuzione delle misure obbligatorie di cui all'articolo 3.

Articolo 3

1. I conduttori degli actinidieti, a seguito di accertamento di cancri nella pianta causati da PSA, sono obbligati a operare la capitozzatura rasoterra o l'asportazione delle parti colpite, con taglio effettuato ad almeno 70 cm dalla parte colpita oppure, in alternativa, l'estirpazione delle piante colpite. I frutteti colpiti impiantati nel 2009 e nel 2010 con materiale già infetto sono da estirpare nella loro interezza.
2. Il materiale risultante dall'estirpazione o dagli interventi cesori deve essere distrutto mediante incenerimento o interrimento profondo in loco.
3. Gli interventi di profilassi previsti ai comma 1 e 2 devono concludersi entro il 30 marzo 2011.
4. Le piante estirpate non devono essere rimpiazzate e gli impianti estirpati non devono essere rimpiazzati con actinidia, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale.
5. I conduttori degli actinidieti alla fine di ogni giornata di lavoro devono proteggere i tagli, prodotti con le operazioni di rimonda, con paste protettive additivate con sali di rame e devono mantenere il

frutteto privo di cancri mediante controlli periodici, eventuali rimonde e trattamenti previsti nelle linee guida elaborate dal Settore Fitosanitario.

6. E' fatto divieto, per la stagione 2011, di utilizzare le api per il servizio d'impollinazione dell'actinidia nelle aree ad elevato rischio e in aree dove esistono, a meno di 1 km, appezzamenti risultati positivi a *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*.

7. Nelle aree suddette è fatto divieto di utilizzare macchine atte alla raccolta del polline.

Articolo 4

1. Nelle zone individuate con successivo provvedimento del Settore Fitosanitario regionale è sospeso fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale l'impianto di nuovi frutteti coltivati ad actinidia, salvo l'autorizzazione del medesimo Settore a seguito della valutazione del rischio fitosanitario.

Articolo 5

1. E' fatto obbligo ai tecnici aziendali, agli agenti ed ai rivenditori di prodotti fitosanitari di fornire le indicazioni di profilassi elaborate dal Settore Fitosanitario regionale. Ogni altra informazione, se non sottoposta a valutazione del medesimo Settore è da ritenersi priva di ogni garanzia di utilità per il contenimento della malattia.

Articolo 6

1. A chiunque è fatto obbligo di segnalare la presenza della batteriosi dell'actinidia al Settore Fitosanitario regionale che provvederà ad attivare gli interventi di rimonda obbligatori.

Articolo 7

1. I Sindaci dei Comuni sono invitati a garantire la massima diffusione della presente ordinanza.

2. Le amministrazioni comunali sono invitate a porre in atto azioni di sensibilizzazione specifiche rivolte ai conduttori di piccoli appezzamenti.

3. Nel caso di conduttori di piccoli appezzamenti impossibilitati a porre in atto le disposizioni della presente ordinanza, le amministrazioni comunali, in considerazione della necessità di salvaguardare il potenziale produttivo del territorio, favoriscono interventi volontari collettivi di rimonda operati dalle aziende professionali.

Articolo 8

1. In caso di inadempienza sono applicate le sanzioni amministrative di cui alla normativa dettata in materia fitosanitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Roberto Cota